



COMUNE DI VALLARSA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Regolamento

DI IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- Art. 5 – Attività e competenze del gestore del servizio
- Art. 6 – Oggetto del servizio e principi generali

CAPO II – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

- Art. 7 – Modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti
- Art. 8 – Centro Raccolta materiali
- Art. 9 – Modalità di conferimento e di raccolta del rifiuto secco non riciclabile domestico
- Art. 10 – Autotrattamento della frazione umida
- Art. 11 - Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 12 - Raccolta differenziata
- Art. 13 - Raccolta multimateriale frazione secca recuperabile
- Art. 14 - Conferimento di rifiuti ingombranti e pneumatici
- Art. 15 - Conferimento di RAEE
- Art. 16 - Conferimento di abiti usati
- Art. 17 - Conferimento di Rifiuti Urbani pericolosi e Oli
- Art. 18 - Conferimento di rifiuti urbani vegetali
- Art. 19 - Gestione rifiuti sanitari
- Art. 20 - Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 21 - Rifiuti inerti
- Art. 22 - Carogne di animali
- Art. 23 - Smaltimento rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 24 - Controllo della quantità dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 25 - Cestini portarifiuti
- Art. 26 - Gestione della raccolta dei rifiuti in caso di manifestazioni
- Art. 27 - Altri rifiuti non compresi nel presente regolamento

CAPO III – PULIZIA DELLE AREE

- Art. 28 – Pulizia delle aree

Art. 29 – Spazzamento strade

CAPO IV – SANZIONI

Art. 30 – Sanzioni

Art. 32 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai rifiuti radioattivi;
 - b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate dall'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;
 - d. ai residui ed alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e s.m., nel rispetto della vigente normativa,

- e. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
- f. ai materiali esplosivi in disuso;
- g. alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- h. ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.471 del 25.10.1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Articolo 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:
 - a) **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
 - b) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - d) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - e) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - f) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - g) **gestore del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 21 D.Lgs. n. 22/1997.
 - h) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - i) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

- j) **raccolta multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **spazzamento:** l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, comprese le loro pertinenze e manufatti accessori;
- l) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997;
- m) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/1997;
- n) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6, lett. m), del D.Lgs. n. 22/1997;
- p) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

In particolare si intende per:

- **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **cassa di compostaggio** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **compostaggio tradizionale** (fossa, cumulo) un ammasso localizzato e controllato di materiale a contatto con il terreno naturale depositato per lo sviluppo del processo biologico purché idoneo a dare origine al compost;
- q) **affidatario del servizio:** soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
- **Frazione organica (o umida)**: comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili
 - **Frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - **Frazione residua**: i rifiuti non recuperabili;
 - **Rifiuti potenzialmente pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - **Rifiuti ingombranti**: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
- b) **i rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
- c) **i rifiuti provenienti** dallo spazzamento delle strade
- d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) **i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);
- f) **i rifiuti sanitari**: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro – industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono **pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta del D.Lgs. 152 dd. 3 aprile 2006 e s. m. ed integrazioni, sulla base degli allegati G, H ed I di cui alla medesima parte quarta;
5. Ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 162/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 4

Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
- I rifiuti derivanti da attività agro-industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - I rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - I rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- avviene secondo i seguenti criteri:
- **limiti qualitativi:** definiti dalla Giunta Provinciale secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg – art. 74, come sostituito dall'art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come modificate da determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente in data 6.04.2000 prot. n. 830/2000;
 - **limiti quantitativi:** secondo quanto disposto dal Gestore del servizio.
2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa per lo smaltimento rifiuti urbani nei modi stabiliti dalla legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

Articolo 5

Attività e competenze del gestore del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Il Comune, sul proprio territorio effettua il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a garantire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio nel rispetto dei principi ispiratori del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e del Piano della Comunità di valle per la infrastrutturazione territoriale e adeguamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Garantisce altresì il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente e di ogni altra di competenza comunale.
3. Il Comune, ovvero l'Ente gestore di cui al comma 1, può affidare il servizio in concessione a terzi (Enti o società di diritto privato) definendone le modalità di espletamento con apposito disciplinare.
4. Le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Comune o Ente gestore o soggetto affidatario della raccolta dei R.S.U. Tale accordo dovrà individuare le modalità e le tipologie oggetto della raccolta.

Articolo 6

Oggetto del servizio e principi generali

1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) raggiungere l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione;
 - b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
 - c) garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - d) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
4. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno.

CAPO II

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 7

Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il soggetto affidatario del servizio.
2. **L'ordinanza comunale, in particolare, disciplina:**
 - modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
 - frequenze minime garantite per la raccolta;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia;
3. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte ordinarie (porta a porta e/o stradali), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica, o in area privata ad uso pubblico; per quest'ultimi vengono posizionati idonei contenitori ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del comune.
4. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono, il deposito incontrollato ed il conferimento dei rifiuti in modo difforme da quello previsto dal presente regolamento e dalle ordinanze attuative.
6. In particolare, l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E' fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta.
7. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.
8. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
9. Il conferimenti di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente regolamento ed è vietato ai soggetti che non siano residenti nel Comune di Vallarsa. E' vietato anche ai soggetti domiciliati, salvo che i medesimi siano iscritti nel ruolo

comunale per la riscossione delle tariffe di legge per lo smaltimento dei rifiuti e nel caso è consentito esclusivamente il conferimento dei rifiuti relativi all'immobile iscritto.

10. E' consentito il conferimento di rifiuto in maniera occasionale da parte di dimoranti anche in maniera provvisoria nel territorio del Comune.

Articolo 8

Centro di raccolta materiali

1. Al fine di garantire una più efficace raccolta dei rifiuti solidi urbani il Comune può istituire un Centro di raccolta materiali (C.R.M.) per agevolare i cittadini nel corretto smaltimento dei rifiuti.
2. Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. La tipologia dei rifiuti urbani ed assimilati da conferire e le eventuali limitazioni all'utenza sono disciplinate nelle ordinanze comunali. L'ordinanza del comune, relativamente all'esercizio del CRM, sarà coerente con le indicazioni espresse nel Piano provinciale di Smaltimento dei Rifiuti e dal Piano comprensoriale di infrastrutturazione territoriale e adeguamento dei servizi di raccolta differenziata.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

Articolo 9

Modalità di conferimento e di raccolta del rifiuto secco non riciclabile domestico

1. Per l'espletamento del servizio di raccolta del rifiuto secco-residuo, è previsto il conferimento presso le isole ecologiche presenti sul territorio comunale, attraverso l'utilizzo degli appositi contenitori di colore verde.
2. Per l'espletamento del servizio di raccolta del rifiuto umido, qualora l'utente non effettui il compostaggio domestico come descritto nel successivo art.10, è previsto il conferimento presso i contenitori di colore marrone.
3. I rifiuti che possono essere riciclati vanno conferiti negli appositi contenitori secondo le modalità indicate dal successivo art.12.
4. I rifiuti dovranno essere conferiti dall'utente nel contenitore, in sacchetti chiusi idonei all'uso, e di materiale biodegradabile se destinati alla frazione umida organica.

5. è vietato conferire rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo i ai lati del contenitore, anche se immessi nei sacchi perfettamente sigillati.
6. Nel conferimento dei rifiuti in qualsiasi contenitore dovrà essere rivolta particolare cura in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
7. E' vietato introdurre nel cassonetto del secco qualsiasi altro rifiuto che sia riciclabile.

Articolo 10

Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)

1. Ogni utente del territorio comunale è tenuto ad effettuare direttamente il compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Qualora l'utenza non abbia la possibilità di effettuare il compostaggio domestico potrà usufruire dei cassonetti di colore marrone posti nelle isole ecologiche. Il maggior costo per lo svuotamento sarà conteggiato nella tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
4. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composter e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare .
5. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico – sanitario.
6. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.
7. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
8. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale

autorizzato dal comune o dal soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti, ed identificabile.

Articolo 11

Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il produttore deve conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all'art. 9 e nel rispetto delle ordinanze comunali in materia.

Articolo 12

Raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il soggetto affidatario del servizio.
3. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
 - a) essere posizionati a cura dell'affidatario del servizio di intesa con il comune in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b) essere puliti a cura dell'affidatario attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
6. Il Comune premia e incentiva la raccolta differenziata anche attivando, da solo o in collaborazione con altri comuni o la Comunità di valle, campagne ed iniziative di

sensibilizzazione che risultino utili per favorire la riduzione dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata.

Articolo 13

Raccolta multimateriale frazione secca recuperabile

1. **Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro**, viene svolto dall'affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali o campane di colore verde idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del soggetto affidatario del servizio;
 - d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni ecc.);
 - e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest'ultimi risultano saturi.

2. **Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone** viene svolto dall'affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali o campane di colore giallo idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del soggetto affidatario del servizio;
 - d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni ecc.);
 - e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest'ultimi risultano saturi.

3. **Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da involucri e contenitori di plastica, alluminio, banda stagnata, tetrapak** viene svolto dall'affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali o campane di colore bianco idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - c) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del soggetto affidatario del servizio;
 - d) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, cartoni ecc.);
 - e) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest'ultimi risultano saturi.

Articolo 14

Conferimento di rifiuti ingombranti e pneumatici

1. I rifiuti ingombranti e gli pneumatici non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento avviene presso il domicilio privato dell'utente a mezzo dell'affidatario del servizio, previa chiamata. Qualora sia presente un centro di raccolta materiali gli stessi potranno essere consegnati direttamente dall'utente presso il centro di raccolta.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici è gratuito.
4. Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite l'affidatario del servizio, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore, qualora superino il limite quantitativo di assimilazione.

Articolo 15

Conferimento di RAEE

1. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e i beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono

essere smaltiti attraverso la chiamata per il ritiro a domicilio oppure, se presente, possono essere conferiti al centro di raccolta materiali.

2. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) Frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) lavatrici e lavastoviglie, asciugatrici;
 - d) apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
 - e) forni a microonde, altri grandi elettrodomestici usati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti;
 - f) apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
 - g) aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, friggitrice, frullatori, tagliacapelli, asciugacapelli, sveglie, bilance e altri piccoli elettrodomestici;
 - h) computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, telefoni fissi e cellulari;
 - i) radio, televisori, videocamere;
 - j) lampade, lampadari ed altre apparecchiature di illuminazione;
 - k) trapani, mole, seghe ed altri utensili da lavoro;
 - l) tosaerba, tagliaerba, motoseghe;
 - m) giocattoli elettrici, trenini, videogiochi;

Articolo 16

Conferimento di abiti usati

1. Abiti usati, scarpe appaiate, cappelli, maglieria, biancheria, tende ecc... che siano in buono stato e riutilizzabili devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore arancione posti in alcune isole ecologiche della valle.
2. Sarà cura del gestore de servizio provvedere al recupero degli abiti conferiti che saranno devoluti a centri ed associazioni di beneficenza.

Articolo 17

Conferimento di rifiuti urbani pericolosi e Oli

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. D) del D.lgs. n. 152/2006, provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente ai centri raccolta ovvero, qualora attivati, presso i punti di stazionamento, in giorni ed ore definiti, di apposito mezzo attrezzato e/o degli appositi contenitori per tale raccolta (RUP).
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

Articolo 18

Conferimento di rifiuti urbani vegetali

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere smaltiti attraverso chiamata al servizio di raccolta puntuale ovvero conferiti usando presso il centro raccolta materiali se presente.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

Articolo 19

Gestione dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, ai rifiuti sanitari si applica il D.P.R. 15/07/2003, n. 254

Articolo 20

Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed

allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Articolo 21

Rifiuti inerti

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate o, nel caso venga istituito, presso il servizio di raccolta dedicato.

Articolo 22

Carogne di animali

1. Le carogne di animali, rinvenute in prossimità degli abitati o in situazioni di potenziale pericolo per la salubrità pubblica devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale o prescritte dalla normativa vigente, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 giugno 2003, n. 505. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 23

Smaltimento rifiuti urbani e assimilati

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell'affidatario del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti .

Articolo 24

Controllo della quantità dei rifiuti urbani e assimilati

1. Qualora istituito ed adottato il sistema di controllo oggetto del presente articolo, l'affidatario del servizio dovrà garantire l'individuazione automatica dell'utenza e la quantificazione dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, raccolti presso ogni utenza, fornendo al Comune i dati rilevati su supporto magnetico.
2. Le modalità di esecuzione della quantificazione e della trasmissione dei dati saranno definite nel disciplinare con cui il Comune affida il servizio.

Articolo 25

Cestini portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune può provvedere ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna anche attraverso l'affidamento ad associazioni di volontariato o di paese che provvedano allo svuotamento.
2. è vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. è vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
4. è vietato depositare rifiuti all'esterno dei cestini.
5. è vietato il conferimento nei cestini di rifiuti provenienti dalle abitazioni circostanti.

Articolo 26

Gestione della raccolta dei rifiuti in caso di manifestazioni

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e la superficie che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti.
2. I soggetti organizzatori di cui sopra, sono tenuti a svolgere all'interno della manifestazione, accorgimenti per la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, nonché svolgere una corretta raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalla manifestazione. Gli stessi sono altresì invitati durante l'evento a sensibilizzare la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata.
3. Il comune, su specifica richiesta degli organizzatori, fornisce aiuto anche coinvolgendo il gestore del servizio per esempio fornendo dei cassonetti temporanei ad uso esclusivo della manifestazione che saranno posizionati per il tempo utile all'evento. Nel caso, i soggetti organizzatori saranno pienamente responsabili della cura dei cassonetti a loro affidati e dei rifiuti conferiti al loro interno che dovranno rispettare le regole di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 del presente regolamento.

4. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.

Articolo 27

Altri rifiuti non compresi nel presente regolamento

1. Per tutti i rifiuti non compresi nel presente regolamento si applica quanto specificatamente previsto dalla legge.

CAPO III

PULIZIA DELLE AREE

Articolo 28

Igiene delle aree

1. Chi utilizza le aree pubbliche per manifestazioni, mercati, esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, carico scarico merci, cantieri edili, attività di volantinaggio è tenuto a provvedere alla pulizia delle aree durante la durata dell'attività e specialmente al termine dell'occupazione del suolo, provvedendo a smaltire correttamente i rifiuti, a pulire le superfici orizzontali e verticali interessate e a ripristinare l'area nelle condizioni precedenti all'attività svolta.
2. Per quanto riguarda le regole di igiene delle aree si fa riferimento al regolamento comunale "Relativo alla qualità della vita".

Articolo 29

Spazzamento delle strade

1. Il Comune provvede, periodicamente e nei periodi interessati, allo spazzamento meccanizzato delle strade e piazze comunali. Può altresì affidare a gruppi ed associazioni il compito di mantenere pulite aree e piazze comunali.
2. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
3. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
4. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.

CAPO IV**SANZIONI****Articolo 30****Sanzioni**

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 22/97 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D.Lgs. 22/97, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al seguente prospetto:

art.	comm a	Oggetto	descrizione	sanzione
7	5	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti	Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti	85,00.- / 500,00.- (166,00.-)
7	6		- Obbligo raccolta differenziata - divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa; - divieto di depositare a terra rifiuti se contenitore risulta pieno	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
7	7		Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento / ordinanze	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
7	8		Divieto di incendiare rifiuti all'aperto	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
7	9		Conferimento di rifiuti da soggetti non residenti o non relativi a utenze domiciliate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
8	5		centro di raccolta materiali	Divieto di deposito rifiuti all'esterno del CRM
9	1	modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici	Obbligo conferimento rifiuti nelle isole ecologiche	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
9	2		Obbligo conferimento umido in appositi contenitori	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
9	3		Obbligo conferimento rifiuti riciclabili secondo modalità previste	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
9	4		Obbligo sacchetti biodegradabili per conferimento umido	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
9	5		Obbligo di rispetto delle modalità di conferimento rifiuti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
9	6		Obbligo attenzione conferimento rifiuti	25,00.- / 150,00.-

			taglianti	(50,00.-)
9	7		Divieto di conferimento rifiuti non riciclabili	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10		Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)	Modalità di effettuazione compostaggio domestico	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
11	1	conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le modalità di cui all'art.9	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
13	1, 2 e 3 lett. d	raccolta multimateriale frazione secca recuperabile (carta, cartoni, plastica, vetro, alluminio, barattolame)	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
13	1, 2 e 3 lett. e		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	40,00.- / 240,00.- (180,00.-)
14	1	Conferimento di rifiuti ingombranti e di pneumatici	Obbligo conferimento rifiuti ingombranti secondo modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
15	1	Conferimento di RAEE	Obbligo conferimento rifiuti RAEE secondo modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
16	1	Conferimento di abiti usati	Obbligo conferimento abiti usati secondo modalità previste	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
17	1	Conferimento dei rifiuti pericolosi ed oli	Obbligo conferimento rifiuti pericolosi di privati	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
17	2		Idem rifiuti pericolosi di enti o imprese	75,00.- / 450,00.- (150,00.-)
18	1-2	Conferimento dei rifiuti urbani vegetali	Obbligo conferimento rifiuti vegetali	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
18	3		Divieto conferimento rifiuti vegetali in contenitori adibiti alla raccolta di tipologie diverse di rifiuti	60,00.- / 360,00.- (120,00.-)
19	1	Gestione dei rifiuti sanitari	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
20	1	Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
21	1	rifiuti inerti	Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
22	1	carogne di animali	Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di settore	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
25	2	cestini porta rifiuti	Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)

			all'interno di stabili	
25	3		Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
26	1	Gestione raccolta rifiuti in caso di manifestazioni	Mancata comunicazione di manifestazione pubblica con produzione rifiuti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
26	2		Non effettuazione di raccolta differenziata durante la manifestazione	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
26	3		Mancata pulizia dell'area	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
28	1	pulizia igiene delle aree	Obbligo per utilizzatori di aree pubbliche di mantenere pulito dopo e durante l'attività, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
29	1	Spazzamento delle strade	Divieto di sosta nelle vie interessate a pulizia meccanizzata	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
29	2		Divieto di sosta nelle aree di mercato interessate a pulizia meccanizzata	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
29	3		Divieto di sosta nei pressi delle aree ove sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti	64,00.- / 96,00.- (32,00.-)

2. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalle Forze dell'Ordine, dalla Polizia municipale e dagli Agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Articolo 31

Disposizioni finali e transitorie

1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della delibera di approvazione da parte del consiglio comunale.

4. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall'affidatario del servizio con proprio regolamento.